



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE  
Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

N.23  
13 giugno  
2019

## CORRISPETTIVI TELEMATICI: ESONERI E COMPUTO DEL VOLUME D'AFFARI

### ADEMPIMENTO

#### Scontrino elettronico: al via con esoneri

A partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività a queste assimilate hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (c.d. "scontrino elettronico"). Tale obbligo sostituisce, di fatto, quello attualmente in vigore di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale cartaceo. Per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e con un fatturato fino a 400 mila euro, tale obbligo è anticipato al prossimo 1° luglio 2019. Sono previste, tuttavia, specifiche ipotesi di esonero in ragione della specifica attività esercitata (D.M. 10 maggio 2019). Tali esenzioni, tuttavia, hanno un carattere meramente temporaneo: a regime tale obbligo sarà esteso a tutte le operazioni.

### DA SAPERE

#### Corrispettivi telematici: computo del volume d'affari senza esclusioni

Per i commercianti al minuto con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019 entra in vigore l'obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. La verifica della soglia va effettuata facendo riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, tenendo conto delle relative variazioni. Per i soggetti con attività mista, la soglia va, quindi, verificata sulla base del volume d'affari complessivo e non soltanto sulla parte riferita alle operazioni rese nell'ambito del commercio al minuto.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Redditi da cessione di partecipazioni qualificate

**Lavoro** - Tutele convivente di fatto nell'impresa familiare

**Impresa** - IFRS 9 Strumenti finanziari: istruzioni Assonime

**Scadenze dal 13 al 27 giugno 2019**

## ADEMPIMENTI

### SCONTRINO ELETTRONICO: AL VIA CON ESONERI

di Antonella Benedetto

*A partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività a queste assimilate hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (c.d. "scontrino elettronico").*

*Tale obbligo sostituisce, di fatto, quello attualmente in vigore di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale cartaceo.*

*Per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e con un fatturato fino a 400 mila euro, tale obbligo è anticipato al prossimo 1° luglio 2019.*

*Sono previste, tuttavia, specifiche ipotesi di esonero in ragione della specifica attività esercitata (D.M. 10 maggio 2019). Tali esenzioni, tuttavia, hanno un carattere meramente temporaneo: a regime tale obbligo sarà esteso a tutte le operazioni.*

Lo scontrino elettronico consente la **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri** per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto. Tale obbligo si affianca a quello già introdotto a partire dallo scorso 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica.

#### Soggetti interessati

L'obbligo spetta ai soggetti che **esercitano attività di commercio al dettaglio** o attività a queste assimilate.

In particolare, i soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova modalità di certificazione delle vendite saranno tutti coloro che esercitano attività per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria (salvo espressa richiesta del cliente), come nel caso di alberghi, ristoranti, negozi di vendita al dettaglio.

Conseguentemente, con l'entrata in vigore di tale obbligo, per i soggetti esercenti le attività di commercio al dettaglio le modalità di certificazione delle operazioni (salvo i casi di esonero) saranno:

- l'emissione della fattura in formato elettronico;
- l'emissione dello scontrino fiscale elettronico e la sua trasmissione telematica.

#### Minimi e forfettari

Nel Decreto MEF del 10 maggio 2019 che ha fissato gli esoneri temporanei dallo scontrino elettronico non si parla dei commercianti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari.

Pertanto, i soggetti che applicano tali regimi **non sono esonerati** dagli obblighi di emissione e trasmissione degli scontrini elettronici, salvo i casi di esoneri espressamente previsti.

## Operazioni esonerate

---

Con il D.M. 10 maggio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del c.d. "scontrino elettronico". In particolare, l'obbligo **non si applica**:

- alle operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Rientrano in tale tipologia, le operazioni inerenti i **servizi di stampa** e recapito dei **duplicati di patente** e le prestazioni di **servizi di telecomunicazione**, di servizi di **tele radiodiffusione** e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione;
- alle **prestazioni di trasporto pubblico** collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i **biglietti di trasporto**, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di **certificazione fiscale**;
- **fino al 31 dicembre 2019**, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate nelle prime due ipotesi, nonché alle **operazioni marginali** rispetto a quelle indicate nelle prime due ipotesi o rispetto a quelle per cui è obbligatoria l'emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all'1% del volume d'affari dell'anno 2018;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali. In tale ultimo caso, si fa riferimento, ad esempio, alle **cessioni a bordo di navi** nel corso di crociere internazionali o a bordo di **aereo o treno** con trasporto internazionale.

## Cessioni di benzina

---

Per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, rimane ferma la normativa che impone già la **memorizzazione elettronica** e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In ogni caso per le **operazioni marginali** fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono **esonerati** dall'obbligo telematico per le operazioni, diverse da cessioni di benzina o gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l'1% del volume d'affari del 2018.

### Attenzione

Le operazioni esonerate da tale obbligo continuano ad essere **annotate** nel **registro dei corrispettivi** e in ogni caso è possibile scegliere di effettuare comunque la **memorizzazione e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi.

## Procedure

---

Per poter adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, i soggetti obbligati dovranno dotarsi:

- di **"registratori telematici"**, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016;

- ovvero:
- di **nuovi strumenti**, individuati successivamente dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un portale *web* dedicato.

I **registratori telematici**, che dovranno andare a sostituire i registratori di cassa, consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché di trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, si potrà utilizzare una procedura *web*, fruibile anche da dispositivi mobili, messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia sul portale “**Fatture e corrispettivi**” attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale.

## Scontrino elettronico: cosa contiene

---

Lo scontrino elettronico emesso dovrà contenere alcuni dati obbligatori, ossia:

- **data** e **ora** di emissione;
- **numero progressivo**;
- **ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome**, dell’emittente;
- numero di **partita IVA** dell’emittente;
- **ubicazione** dell’esercizio;
- descrizione dei **beni ceduti** e dei **servizi resi**;
- ammontare del **corrispettivo** complessivo e di quello pagato.

I corrispettivi saranno inviati in **formato xml**. In caso di **scarto** del file xml dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà **5 giorni** per **trasmettere nuovamente** il file corretto al Sistema di Interscambio.

Ai clienti sarà necessario rilasciare, a richiesta, un documento commerciale sostitutivo del tradizionale scontrino o della ricevuta, che servirà per aver diritto, ad esempio, a detrazioni e deduzioni fiscali.

## Registratori di cassa e credito d’imposta

---

Gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno **progressivamente sostituiti** oppure **integrati**, se tecnicamente possibile, per permettere memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri.

Per rendere meno gravoso l’adeguamento o l’acquisto dei nuovi registratori telematici sarà riconosciuto anche un **bonus fiscale**. In particolare, per i soggetti che acquisteranno un nuovo registratore di cassa nel corso del 2019 o del 2020 ovvero per coloro che provvederanno ad adattare gli attuali registratori di cassa, è previsto un credito d’imposta pari al: **50% della spesa sostenuta** per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un **massimo di 250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento per ogni strumento.

Tale credito di imposta è immediatamente utilizzabile in **compensazione** dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

## Decorrenza

---

Tale obbligo decorre a partire:

- dal **1° luglio 2019** per i soggetti con un volume d'affari fino a 400.000 euro;
- dal **1° gennaio 2020** per tutti i soggetti, a prescindere dal volume d'affari.

A tal proposito, si evidenzia che per la verifica del volume d'affari occorre fare riferimento a quello realizzato al **31 dicembre 2018**, risultante dal **modello IVA 2019**.

I soggetti che iniziano l'attività nell'anno 2019 saranno tenuti all'adempimento a partire dal **1° gennaio 2020**.

## Sanzioni

---

Le Entrate hanno previsto l'applicazione di sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto.

In particolare:

- in caso di **corretta certificazione** dell'operazione, ma **ritardata od omessa comunicazione**, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000;
- in caso di **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto** ovvero nell'emissione di tali documenti per **importi inferiori** a quelli reali, la sanzione è pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

## DA SAPERE

### CORRISPETTIVI TELEMATICI OBBLIGATORI: COMPUTO DEL VOLUME D'AFFARI SENZA ESCLUSIONI

di Giovanni Petruzzellis

*Per i commercianti al minuto con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019 entra in vigore l'obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. La verifica della soglia va effettuata facendo riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, tenendo conto delle relative variazioni. Per i soggetti con attività mista, la soglia va, quindi, verificata sulla base del volume d'affari complessivo e non soltanto sulla parte riferita alle operazioni rese nell'ambito del commercio al minuto.*

Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto o assimilate e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati.

I soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro dovranno quindi dotarsi, entro il 1° luglio, delle apparecchiature necessarie a gestire il nuovo adempimento.

Il nuovo obbligo andrà a sostituire le tradizionali modalità di certificazione dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Al riguardo va dato atto che il D.M. 10 maggio 2019, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, identifica i soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono considerarsi esclusi dal nuovo adempimento.

In particolare, in fase di prima applicazione, l'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi non riguarderà le operazioni di cui all'art. 2, D.P.R. n. 696/1996 (ad esempio, cessioni di quotidiani e periodici, tabacchi, etc.), nonché le operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015 (prestazioni di servizi rese dai concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e al D.M. 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici rese nei confronti di privati).

Rientrano nel perimetro delle operazioni escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico certificate dai relativi titoli di viaggio.

#### Come si calcola il volume d'affari

La norma non detta criteri specifici per il computo del volume d'affari.

Conseguentemente occorre fare riferimento alla nozione dettata dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, ossia all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi

effettuate dal soggetto passivo IVA, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, tenendo conto delle relative variazioni.

Il punto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019, ha sottolineato che nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, la soglia deve essere verificata sulla base del volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell'ambito del commercio al minuto.

La stessa risoluzione ha poi chiarito che, dovendosi fare riferimento al volume d'affari conseguito nell'anno precedente, i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, ferma restando la possibilità di effettuare l'invio dei dati su base volontaria.

## Come effettuare memorizzazione e trasmissione dei dati

---

Sul piano operativo la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata secondo le modalità definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019.

L'adempimento può essere assolto avvalendosi degli appositi registratori telematici individuati dal provvedimento del 2016 per garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati oppure, in alternativa, utilizzando una procedura web che sarà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

## Registratore telematico

---

Nel primo caso il commerciante dovrà far attivare il registratore dai soggetti autorizzati, in modo che l'apparecchio venga censito e reso identificabile mediante l'attribuzione di un QRcode. Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici dovranno essere comunicate telematicamente al sistema dell'Agenzia delle Entrate da parte del registratore stesso.

Con la risposta a interpello n. 139 del 14 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i commercianti al minuto che si siano dotati dei nuovi registratori telematici non sono tenuti a metterli in servizio anteriormente all'entrata in vigore del relativo obbligo (1° luglio 2019 oppure 1° gennaio 2020) essendo possibile attivarli preventivamente, senza la messa in servizio, continuando a certificare le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Nella risposta è stato inoltre chiarito che la messa in servizio potrà comunque avvenire prima dell'entrata in vigore dell'obbligo a condizione che, in presenza di più punti vendita, siano garantite modalità uniformi di certificazione dei corrispettivi.

## Certificazione della conformità

---

Il provvedimento n. 82017/2016 prevede specifici obblighi in capo ai commercianti al minuto che operano con almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che intendono trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico registratore telematico. Per tali soggetti è infatti obbligatorio richiedere la certificazione della conformità dei processi amministrativi e contabili.

Il processo di controllo richiede che, giornalmente, sia prodotto un documento contenente il riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa di ciascun punto vendita, nonché un report di dettaglio che consenta la quadratura e la verifica dei corrispettivi.

Tale certificazione avrebbe dovuto originariamente essere richiesta obbligatoriamente ad una società di revisione, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento n. 99297/2019, potrà essere effettuata da qualsiasi soggetto iscritto nel registro dei revisori legali.

La conformità dei processi amministrativi e contabili, nonché dei sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere attestata con cadenza almeno triennale.

## Procedura web

---

La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La stessa sarà fruibile anche su dispositivi mobili e consentirà anche di generare il documento commerciale idoneo, ai sensi del D.M. 7 dicembre 2016, a certificare l'acquisto effettuato.

L'invio avverrà mediante la predisposizione di un file XML che verrà generato tramite il registratore e sigillato elettronicamente, al momento della chiusura di cassa giornaliera. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in mancanza di movimentazioni giornaliera.



## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Online il software "Il tuo ISA"

---

"Il tuo ISA" è il programma che consente di calcolare l'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, ed è scaricabile dal sito internet dell'Agenzia: esso consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, così, in virtù del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell'IVA.

*Agenzia delle Entrate, comunicato 10 giugno 2019*

---

#### Costo fiscale delle operazioni in valuta estera

---

Per l'acquisto di valuta estera **previa apertura del conto corrente** espresso in valuta estera con **contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro**, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno, o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta, in cui l'operazione di acquisto è effettuata.

*Agenzia delle Entrate, ris. 7 giugno 2019, n. 57/E*

---

#### Redditi da cessione di partecipazioni qualificate

---

In tema di regime impositivo dei **redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa**, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, anche alle distribuzioni di utili deliberate **entro il 31 dicembre 2017** è applicabile il regime fiscale che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili.

*Agenzia delle Entrate, ris. 7 giugno 2019, n. 56/E*

---

#### Volontari protezione civile: codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo:

- **"6898"** - Credito d'imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile
- art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189".

Il D.Lgs. n. 1/2018 (art. 39, comma 4) riconosce ai **datori di lavoro**, che ne facciano richiesta, il **rimborso degli emolumenti** versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari nelle attività di protezione civile.

*Agenzia delle Entrate, ris. 5 giugno 2019, n. 55/E*

---

#### ISA: aggiornate le specifiche tecniche

---

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione, da parte degli intermediari, dei dati dei contribuenti per l'acquisizione massiva degli elementi informativi necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA; aggiornate anche le specifiche relative alla fornitura, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli **elementi informativi necessari** ai fini dell'applicazione degli ISA.

*Agenzia delle Entrate, provv. 4 giugno 2019, n. 175451*

---

---

## Tax credit librerie: slitta la data

---

La Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero dei beni culturali ha comunicato la proroga, **a data da destinarsi**, del termine di apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il riconoscimento del tax credit librerie riferite all'anno 2018, **precedentemente fissato al 3 giugno 2019**.

*Min. Beni culturali, sito interne*

---

## Regime forfetario: rimozione causa ostativa

---

Se è **integrata** la causa ostativa inerente il controllo diretto di S.r.l. nel 2019, il contribuente potrà **comunque applicare** nello stesso anno il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d'imposta 2020, a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 giugno 2019, n. 181*

---

## Rivalutazione beni solo se iscritti in bilancio

---

La classificazione contabile dei beni tra quelli di terzi e la conseguente **mancata iscrizione in bilancio** dei beni oggetto di rivalutazione **non consente** di fruire dell'agevolazione prevista dalla **legge di Bilancio 2019** in relazione ai manufatti che insistono sull'area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 giugno 2019, n. 180*

---

## Regime forfetario: verifica requisito prevalenza

---

La causa ostativa al regime forfetario fa riferimento all'attività esercitata "prevalentemente" nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **due precedenti periodi d'imposta**. Ne consegue che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta. Quindi il contribuente che aderisce nel 2019 al regime forfetario ove sia accertata l'esistenza della causa ostativa in questo anno decadrà dal regime nel 2020.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 giugno 2019, n. 179*

---

## Accordo transattivo: nota di variazione IVA

---

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di un accordo transattivo, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Nel caso di accordo transattivo la variazione **non** può essere effettuata dopo il **decorso di un anno** dal momento di effettuazione delle operazioni originarie.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 giugno 2019, n. 178*

---

## Definizione agevolata: no per restituzione tributi

---

Se la definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell'Agenzia, sono **escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi**. Ciò è coerente col principio di carattere generale ribadito dalle

sezioni unite della Cassazione secondo cui il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 giugno 2019, n. 177*

---

## Diritto da rivalsa: estinzione committente

---

L'**estinzione del cessionario/committente** fa sì che il diritto di rivalsa da accertamento, pur astrattamente riconosciuto, debba ritenersi in tali ipotesi **non esercitabile**. In caso di mancato pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente del bene o del servizio, l'unica possibilità che è consentita al fornitore per il recupero dell'IVA pagata all'erario ma non incassata è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 maggio 2019, n. 176*

---

## Liti pendenti e soccombenza ripartita

---

In caso di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata. Non risulta applicabile il **5 per cento** sulla parte del valore della lite per la quale l'Agenzia delle entrate è risultata **soccombente**, posto che tale percentuale è prevista nel solo caso in cui l'Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 giugno 2019, n. 175*

---

## Liti pendenti: Agenzia parzialmente vittoriosa

---

Se l'Amministrazione è risultata **parzialmente vittoriosa nel primo grado di giudizio**, non appare verificata la condizione della soccombenza dell'Agenzia delle entrate "in tutti i precedenti gradi di giudizio", per cui la controversia non può essere definita con il pagamento del 5 per cento del valore della lite.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 giugno 2019, n. 174*

## LAVORO

---

## No retribuzione in contanti ai richiedenti asilo

---

E' **sanzionabile il datore di lavoro** che abbia corrisposto ai **lavoratori richiedenti asilo** la **retribuzione in contanti** in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno, alla luce delle indicazioni fornite dall'ABI che stabiliscono la possibilità di procedere all'apertura di conto correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio e al codice fiscale, ancorché solo numerico.

*INL, nota 5 giugno 2019, n. 5293*

---

## Tutele convivente di fatto nell'impresa familiare

---

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una **partecipazione agli utili dell'impresa familiare** e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.

*CNDCEC, documento di ricerca 4 giugno 2019*

## IMPRESA

---

### IFRS 9 Strumenti finanziari: istruzioni Assonime

---

Assonime analizza l'IFRS 9 in tema di strumenti finanziari, entrando nel dettaglio dei **profili contabili e fiscali**. Il nuovo principio contabile, obbligatorio dal 1° gennaio 2018 in sostituzione dello IAS 39, cambia le regole contabili della rilevazione degli strumenti finanziari. I forti impatti sul piano fiscale hanno reso necessario emanare **norme di coordinamento**, contenute nel D.M. 10 gennaio 2018.

*Assonime, circ. 3 giugno 2019, n. 12*

---

### Revisori legali: domande entro il 30 giugno

---

Indetta la sessione dell'esame di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della **revisione legale per l'anno 2019**. Il bando di concorso del MEF fissa al **30 giugno 2019** il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alle prove d'esame, da effettuare esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione informatica. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta.

*MEF, 31 maggio 2019 (G.U. 31 maggio 2019, n. 43, Concorsi e Esami)*

## AGENDA

### Scadenze dal 13 al 27 giugno 2019

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>GIUGNO</b>	
<b>Sabato 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
<b>Lunedì 17</b>	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione Iva annuale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento prima o unica soluzione TARI	
	Versamento prima rata in acconto per il 2019 dell'imposta municipale propria	
	Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
<b>Venerdì 21</b>	Predisposizione F24 per contribuenti con Mod. 730/2019 a debito senza sostituto d'imposta	
<b>Sabato 22</b>	Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale	
<b>Martedì 25</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	